

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 28

## **RISOLUZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Agricoltura e produzione agroalimentare)**

*d’iniziativa del senatore SCARPA BONAZZA BUORA*

**approvata il 28 settembre 2011**

---

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione  
dell’esame dell’affare assegnato relativo agli adempimenti per gli operatori  
agricoli connessi al riconoscimento dei fabbricati rurali*

---

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare assegnato relativo agli adempimenti per gli operatori agricoli connessi al riconoscimento dei fabbricati rurali,

premessi che:

il comma *2-bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, pone a carico degli interessati al riconoscimento dei fabbricati rurali taluni oneri burocratici, da adempiere nel termine ormai ravvicinato del 30 settembre 2011, che risultano gravosi e ingiustificati anche alla luce della circostanza che è stato emanato tardivamente il decreto ministeriale - previsto dal comma *2-quater* del medesimo articolo 7 - volto a definire il contenuto e le modalità delle predette incombenze;

il predetto comma *2-bis*, in particolare, dispone che gli interessati presentino, entro il 30 settembre 2011, apposita domanda di variazione della categoria catastale, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, corredando la stessa di un'autocertificazione nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità necessari. Il comma *2-quater* del predetto articolo 7 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità applicative e della documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma *2-bis*;

la redazione della predetta autocertificazione richiede tempo e attenzione e gli operatori sono seriamente preoccupati circa la possibilità di concludere tale adempimento entro il termine del 30 settembre;

l'*iter* procedurale in questione è necessario per il riconoscimento della ruralità del fabbricato e, qualora l'interessato non provveda ad adempiere a tali oneri entro il termine previsto, dovrà subire conseguenze fiscali negative, atteso che le agevolazioni contemplate per tale tipologia di immobili presuppongono necessariamente l'avvenuto accatastamento degli stessi nelle categorie A/6 o D/10;

alla luce di tale quadro complessivo, il termine estremamente ravvicinato del 30 settembre rende oltremodo difficoltoso, se non impossibile, adempiere agli obblighi burocratici previsti;

gli operatori agricoli sono già oberati da numerosi oneri amministrativi, che hanno raggiunto livelli preoccupanti e che sono suscettibili di determinare criticità in un settore, come quello agricolo, che è già costretto ad affrontare altre difficoltà e sfide, conseguenti all'incremento

continuo della concorrenza, alla globalizzazione, alla contrazione dei consumi;

in merito ai profili attinenti alla semplificazione della normativa agricola, è attualmente *in itinere* in Commissione il disegno di legge n. 2735, che affronta con un approccio complessivo tale questione;

lo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 3, comma 2, dispone che le disposizioni tributarie non possano prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in essa espressamente previsti;

la disposizione di cui all'articolo 7, comma *2-bis*, del citato decreto-legge n. 70 del 2011, che riveste natura tributaria, pone a carico degli interessati adempimenti entro un termine antecedente rispetto a quello previsto dallo statuto dei diritti del contribuente, ponendosi in tal modo in contraddizione con lo stesso;

un termine più ampio consentirebbe, peraltro, una gestione più agevole delle richieste anche da parte dell'Agenzia del territorio;

impegna il Governo:

a prorogare il termine – di cui al comma *2-bis* dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 70 del 2011 – previsto per la presentazione delle domande di variazione della categoria catastale, finalizzate all'attribuzione della categoria A/6 o D/10 all'immobile rurale.

